

TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Omaggio — Seguito della discussione del progetto di legge per l'abolizione dei fedecommissi e maggioraschi — Osservazioni dei senatori Alessandro di Saluzzo, Di Collobiano, De Sonnaz e De Cardenas circa il disposto dell'articolo 3°, e risposte del guardasigilli — Adozione dell'articolo — Emendamento del senatore De Cardenas all'articolo 4°, combattuto dal senatore Stara, viene rigettato. — Adozione degli articoli 4, 5 e 6 del progetto ministeriale. — Osservazioni del guardasigilli all'articolo 7° formulato dall'ufficio centrale — Osservazioni del senatore De Fornari — Adozione di quest'articolo secondo la proposta dell'ufficio centrale e dell'articolo 8° del progetto ministeriale — votazione e approvazione dell'intera legge.

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane colla lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

PRESIDENTE. Il dottore Gerolamo Lana da Varallo fa omaggio al Senato di 50 copie di una sua petizione stampata riguardante l'arte salutare, che sarà comunicata alla Commissione per ciò istituita, e gli esemplari distribuiti ai signori senatori.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEI FEDECOMMESSI, MAGGIORASCHI, ECC.

PRESIDENTE. La discussione ora va ad aprirsi sull'articolo 3° della legge per l'abolizione dei vincoli fedecommissari, il quale fu così concepito nella redazione ministeriale:

« Le disposizioni degli articoli precedenti sono applicabili alle commende di patronato familiare dell'Ordine cavalleresco de' Santi Maurizio e Lazzaro esistenti nello Stato. »

A quest'articolo la Commissione propone un'aggiunta di questo tenore:

« Colle disposizioni di questa legge non s'intende pregiudicato al dovuto adempimento dei pesi più annessi alla commende patronate, il quale rimane a carico dei rispettivi possessori dei beni già costituiti in commenda. »

È aperta la discussione sull'articolo e sull'aggiunta.

DI SALUZZO ALESSANDRO. È nato in me un dubbio, ed è questo, cioè, se veramente appartenga al Governo, cioè al Ministero, di proporre, ed alla Camera di sanzionare disposizioni relative all'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, ciò appartenendo, secondo la mia maniera di vedere, non al Re come Re, ma come Gran Mastro dell'Ordine stesso, il quale solo, senza bisogno di consiglio e di parere, può, a mio credere, determinare, come sempre fecero per lo passato i nostri sovrani, sulle cose riguardanti tal materia.

RICCAMBI, ministro di grazia e giustizia. La relazione, o signori, che vi fu presentata dal Ministero in un con la proposta di questa legge, vi sarà argomento dell'importanza tutta speciale che il Ministero pose nella disamina del dubbio

testè eccitato dall'onorevole signor senatore Di Saluzzo Alessandro, importanza da collocarsi meno nella difficoltà dello scioglimento che nella somma delicatezza del dubbio medesimo, poichè concerne ad una questione costituzionale, ad una questione che tocca la prerogativa reale, di cui tutti, ma più specialmente il Ministero, debbono essere gelosi conservatori e custodi.

Lo Statuto, o signori, garantisce l'esistenza degli ordini cavallereschi; così questi ordini che prima dello Statuto non avevano che un'esistenza civile, ricevettero dallo Statuto medesimo una garanzia politica.

Ma si dovrà quindi inferire, che lo Statuto nel garantire l'esistenza di questi ordini, abbia inteso di sottrarne i beni all'azione della legge civile, della legge del territorio? Non lo credo, o signori.

Se noi diversamente ragionassimo ne conseguirebbe che nello stesso territorio esisterebbero due sovranità.

Una sovranità che riguarderebbe i beni appartenenti alla dotazione dell'ordine, e un'altra sovranità tutta relativa agli altri beni situati nel territorio medesimo. La prima sovranità apparterebbe esclusivamente al re come gran mastro, l'altra apparterebbe collettivamente al re ed alle due Camere.

Una condizione siffatta, o signori, mi parrebbe un'assurdità politica che si opporrebbe ai principii di diritto pubblico il più universalmente riconosciuti.

Nè qui certamente possiamo trarre argomento dal passato alla condizione presente delle cose.

Prima dello Statuto il re provvedeva come gran mastro dell'ordine alle cose dell'ordine stesso, perchè era concentrato in lui in tutta la sua pienezza il potere legislativo.

Ma ciò che era unito in allora trovasi ora diviso per virtù dello Statuto.

La conseguenza di tale divisione è necessariamente questa.

Al re, come investito del potere esecutivo, ed inoltre come capo supremo dell'ordine, appartiene tutto ciò che si riferisce al regolamento dell'ordine stesso come istituto riconosciuto dalla legge civile e munito di politica garanzia dallo Statuto.

Al potere legislativo collettivamente esercitato appartiene

tutto ciò che concerne l'esercizio della giurisdizione territoriale sopra tutti i beni posti nello Stato.

Il Ministero si attenne scrupolosamente a questa distinzione. In uno dei progetti che furono presentati altra volta al Parlamento, oltre le disposizioni territoriali relative allo svincolamento dei beni, vi erano disposizioni che riguardavano piuttosto l'amministrazione dell'ordine, i regolamenti organici dell'istituto: ivi si parlava della trasmissione dei titoli, si parlava della trasmissione delle decorazioni, si aboliva la distinzione tra le due specie di cavalieri; tutte queste cose il Ministero le riconobbe essenzialmente spettanti al re come gran mastro; ma le disposizioni che cadono direttamente sui beni il Ministero crede che siano sottoposte all'azione del potere legislativo; e siccome il potere legislativo si esercita col concorso del re e delle due Camere, è persuaso che spetti al Senato il provvedere intorno alla legge che gli è proposta. Tuttavia, diffidente di sé stesso, il Ministero consultò anche su di questa questione il voto del Consiglio di Stato e lo ebbe favorevole; ed ora gli è conforto il vedere come la sua opinione e quella del Consiglio di Stato sieno avvalorate dal voto autorevole dell'ufficio centrale,

DI SALUZZO ALESSANDRO. Mi permetterà di osservare al signor ministro che nel suo ragionamento non parlò della riserva speciale fatta nel nostro Statuto fondamentale, che cioè gli ordini sono conservati col loro patrimonio, e per conseguenza con quel patrimonio che esisteva al tempo della promulgazione dello Statuto. Ora non si può negare che se il re vuol risolvere i vincoli, egli è il padrone.

Ma ora la legge che si propone varia essenzialmente la costituzione dell'ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, la qual cosa sembrami debba competere al gran mastro. Io non parlo qui se ciò sia bene o male, ma dico che la prerogativa reale potrebbe forse essere lesa da questa determinazione della Camera.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. L'articolo 78 dello Statuto, a cui si riferiva l'onorevole signor senatore Di Saluzzo Alessandro, debb'essere necessariamente coordinato colle altre disposizioni dello Statuto medesimo, e principalmente colla divisione dei tre poteri che ne forma la base sostanziale. Ho già recato innanzi l'osservazione che qui si tratta di legge la quale cade direttamente su di una porzione di beni esistenti nel territorio, e che sarebbe del tutto inconstituzionale il principio, che i beni esistenti nello stesso territorio fossero retti da due sovranità in diverso modo costituite. Se si trattasse di cosa unicamente appartenente al governo interno, all'amministrazione economica dell'ordine, io sarei perfettamente d'accordo col signor senatore; ma si tratta di svincolamento di beni; si tratta di legge territoriale, di legge intesa a costituire la condizione futura di questi beni. Ora la è cosa inconcussa, dirimpetto allo Statuto, che una legge di tale natura non possa emanare d'altronde che dalla sovranità come venne costituita e ordinata dallo Statuto.

GIULIO. Se ho ben inteso l'argomento dell'onorevole senatore conte di Saluzzo, esso consiste nel supporre che l'articolo 78 dello Statuto costituisca una riserva fatta dal re rispetto alle leggi che occorresse di fare in futuro per il regolamento degli ordini cavallereschi, e la dotazione loro.

L'onorevole senatore pare ammettere che con quest'articolo 78 il re abbia espressamente riservata a sé la facoltà di promulgare leggi relative agli ordini cavallereschi. Ma lo Statuto porta in sé medesimo la confutazione di questa supposizione.

Là dove il re ha voluto riservarsi una porzione straordi-

naria di facoltà legislativa egli lo ha fatto espressamente. Così volendo riserbarsi la facoltà di fare da sé la prima legge elettorale, la prima legge sulla stampa, la prima legge sulla milizia comunale, lo disse espressamente nell'articolo 83:

« Per l'esecuzione del presente Statuto il re si riserva di fare le leggi sulla stampa, sulle elezioni, sulla milizia comunale. »

Se intenzione del re fosse stata di riservare parimente a sé la legislazione relativa agli ordini cavallereschi, egli lo avrebbe ugualmente detto in forma uguale a quella che ha tenuto in quest'articolo 83.

Ora nello Statuto non vi ha nulla di simile.

L'articolo 78 non riserva al re niuna straordinaria facoltà: l'articolo 78 garantisce l'esistenza degli ordini cavallereschi, l'esistenza della loro dotazione: non provvede nulla di relativo alle leggi che debbono regolare lo svincolamento futuro, prossimo o remoto dei beni appartenenti alle commende dell'ordine stesso.

Io non credo che vi abbia tra questi due articoli veruna analogia, la quale permetta di concludere che il Re abbia a sé stesso riservata la facoltà di cui si è parlato.

DI COLLOBIANO. L'articolo 78 non riserva solamente la dotazione, ma negli statuti stessi dell'Ordine è contenuto il diritto al Re di provvedere a tali cose.

Alle spiegazioni già date dall'onorevole ministro non mancherebbe che quello di sapere come saranno poi regolate le commende all'estero. L'Ordine ha alcune commende ancora all'estero, e queste, quando sarà promulgata la legge dello svincolamento, naturalmente saranno anch'esse svincolate.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. L'articolo 3 che cade ora in discussione mi porge di per sé stesso argomento di risposta.

L'articolo dice: « Le disposizioni degli articoli precedenti sono applicabili alle commende di patronato familiare dell'Ordine cavalleresco dei santi Maurizio e Lazzaro esistenti nello Stato. »

Precisamente perchè il potere legislativo non può distendere la sua azione al di là dei limiti dello Stato, avverrà che non ostante l'emanazione di questa legge, le poche commende che trovansi erette in estero dominio rimarranno nella condizione medesima in che si trovano di presente; e le attribuzioni dell'Ordine relativamente a queste commende continueranno ad essere le stesse, finchè la legge del luogo in cui sono erette queste commende non abbia altramente statuito, e non abbia introdotte disposizioni analoghe alle convenienze dei tempi o dei luoghi, alle quali disposizioni territoriali saranno certamente soggette, come sono e saranno tutti i beni che gli individui ed i corpi morali dello Stato possiedono all'estero.

DE SONNAZ. Il me semble impossible de donner à cet article un autre sens que celui-ci: que les biens qui composent la dotation de l'Ordre des saints Maurice et Lazare ne peuvent être destinés à un autre usage qu'à celui... « fuorchè a quello prefisso dalla propria istituzione. »

Dunque se queste commende cambiano padrone, la disposizione in forza della quale esse cambiano la loro destinazione resta coll'articolo 78 dello Statuto.

Se esse vengono sciolte, sono distratte dalla destinazione loro prefissata dall'articolo 78, e per conseguenza non si può, in coscienza, votare quest'articolo.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Risponderò innanzi a tutto all'onorevole signor generale senatore che la parola dotazione legalmente, propriamente intesa, non comprende che ciò che forma il patrimonio stabile, il patrimonio permanente dell'Ordine, cioè tutto di cui l'Ordine stesso ha

la proprietà, il godimento, l'amministrazione; ma che questa parola mal si porge a quella categoria di diritti eventuali a cui si riferiscono le commende patronate, lo scioglimento delle quali è l'oggetto di questa legge.

Le commende, o signori, quelle almeno di cui si tratta, non uscirono mai dal patrimonio dell'Ordine; uscirono dal patrimonio di private famiglie; e finchè duri la progressività dei vincoli, queste commende rimangono nel patrimonio delle famiglie patronate.

Del che io traggio argomento, o signori, da questo stesso articolo 78, ove è detto che delle dotazioni dell'Ordine non si può disporre per altro uso fuorchè quello a cui sono destinate. Quando vi si fa divieto di disporre, si parla certamente dei beni di cui l'Ordine ha la disposizione.

Ora, l'Ordine non può disporre che di ciò che forma il suo stabile, il suo attuale patrimonio. Quanto alle commende di patronato familiare su di cui verte questa legge, finchè dura la progressione del vincolo, nessuna facoltà di disporre appartiene all'Ordine.

Aggiungerò poi ancora, o signori, un'osservazione.

Sicuramente le proprietà dell'Ordine Mauriziano sono guarentite; ma la guarentigia di queste proprietà, legale o costituzionale che si voglia chiamare, non è certamente maggiore di quella che è impartita alle proprietà private.

Ora quando vi ha motivo di pubblica utilità, per cui si rende o assolutamente necessario, o del tutto conveniente lo spropriare un privato mediante risarcimento, a ciò non si oppongono nè lo Statuto, nè la legge civile; questa è necessità sociale riconosciuta in tutti i tempi, in tutti i luoghi.

Ebbene, o signori, noi riconosciamo utile, conveniente, opportuno all'interesse pubblico, che questi vincoli non progrediscano più oltre; un motivo di utilità ci spinge a scioglierli; noi abbiamo diritto di farlo; ma nello stesso tempo vi ha l'obbligo di procurare all'Ordine spropriato di questi diritti un compenso, ed è ciò appunto che vi si propone di fare con l'accettazione di questa legge, in cui se da un canto per motivi di pubblica utilità si priva l'Ordine di questo beneficio, di questi diritti eventuali, di questi diritti futuri ed incerti, dall'altro gli è offerto un congruo compenso la di cui base è tolta necessariamente dall'apprezzamento di eventualità più o meno remote.

Io credo quindi che l'osservazione dell'onorevole signor senatore non debba smuoversi dall'accettare la proposta fattavi dal Ministero.

DE CARDENAS. Adottando la disposizione di questo articolo terzo, il quale dice essere applicabile alle commende ciò che sarebbe già votato negli articoli 1 e 2, ne verrebbe in conseguenza forse che gli eredi, tanto in prima chiamati, come gli altri successori agli attuali forniti di commende, si troverebbero in posizione diversa dai successori negli altri fedecommissi. Questa conseguenza è nel titolo di cavaliere che sarebbe dubbio potessero essi conservare. Non faccio certamente io gran caso nè del titolo, nè di quello che l'Angeloni chiama una *pendevole cianferuglia*, e quelli che mi conobbero nella mia vita privata ne possono fare ampia testimonianza.

Dico adunque non fare io alcun caso di queste cose, ma altri ne fecero gran caso; ne fecero caso coloro che, per ottenere queste distinzioni ai loro posteri, questo titolo di cavaliere vincolarono il fatto loro, e diedero il decimo delle loro rendite all'Ordine. Questi fecero caso di tale distinzione, e mancherebbe il corrispettivo al titolo che perderebbero.

I titoli nobiliari sono conservati; è di prerogativa regia e

non legislativa quella di accordarli. Ora, se si annulleranno con questa legge i titoli nobiliari che sono attaccati ad una famiglia, si domanderà al re, ossia non al re, ma al Ministero, se si penserà di provvedervi con un decreto, onde questi non abbiano a scapitare sui titoli che essi hanno comperato vincendo i loro beni.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Io ho già avuto l'onore di dirvi, o signori, che sebbene in un precedente progetto di legge si parlasse di trasmissione di titoli e di decorazioni, pure il Ministero si era astenuto dall'inserire nel nuovo progetto veruna disposizione a tal riguardo, e ciò appunto perchè egli abborriva dal toccare menomamente ad un punto qualunque della prerogativa reale.

Ora soggiungerò all'onorevole signor senatore De Cardenas, che il Senato non deve avere alcun timore che per questa parte i chiamati alle commende possano essere in alcun modo pregiudicati.

Lo scopo di questa legge non è sicuramente di offendere le ragioni dei privati; essa per lo contrario tende a favorirli mercè dello svincolamento delle proprietà.

Il voto che il Ministero rassegnerà al Re come gran mastro relativamente alla conservazione dei titoli e delle decorazioni sarà sicuramente conforme al desiderio dell'onorevole signor senatore De Cardenas.

PRESIDENTE. Se non vi ha più alcuno che domandi la parola, io debbo porre ai voti l'articolo spartendolo nei suoi due paragrafi.

Chi adotta la prima parte, voglia levarsi.

(È approvata.)

Chi adotta la seconda parte, voglia rizzarsi.

(È approvata.)

Pongo ai voti l'intero articolo.

(Il Senato adotta.)

« Art. 4. I possessori delle commende soppresse dovranno pagare al tesoro dell'Ordine nel termine di tre anni e in tre rate uguali d'anno in anno, coi relativi interessi, un capitale corrispondente al dieci per cento del valore di tutti i beni stabili compresi nella commenda, secondo la stima che ne verrà fatta da periti eletti di comune accordo, ovvero deputati d'ufficio dai tribunali ordinari.

« Se però l'attuale possessore sarà il fondatore stesso della commenda, pagherà soltanto nello stesso termine di tre anni ed in tre rate uguali, come sopra, un capitale corrispondente al cinque per cento del totale valore sopraddetto.

« Il capitale dovuto sarà prelevato sulla massa dei beni della commenda. »

DE CARDENAS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE CARDENAS. L'obbligo di pagare in tre anni costringe l'attuale possessore della commenda od a venderne una parte, od a contrarre un debito; non sarebbe per avventura più equo e più ragionevole lo stabilire un canone redimibile, ossia una rendita perpetua, fondiaria, redimibile sul medesimo fondo corrispondente all'interesse di quel capitale che sarebbe valutato dover egli contribuire? Allora l'attuale possessore, o chiunque siasi dei successivi possessori del fondo, potrebbe pagare all'epoca di suo maggior comodo, e vedrebbe se gli converrebbe più, o seguirlo a pagare, o fare la restituzione del capitale, senza obbligarlo a trovare capitali, in epoche nelle quali difficilmente si potessero rinvenire; proporrei adunque che fosse sostituita al capitale una corrispondente rendita redimibile.

STANA. Lo scopo che si propone il legislatore è di rendere affatto liberi i beni, di metterli in commercio liberi da

ogni peso. Quest'emendamento invece pugnerebbe un po' con questo scopo, perchè mentre si dichiarerebbero libere le commende, nello stesso tempo s'imporrebbe un altro peso il quale durerebbe finchè non fosse riscattato. Oltre di che poi è anche da considerarsi la condizione dell'ordine. L'ordine con questo non sarebbe totalmente risarcito; l'ordine, che non percevesse che questo tenue canone, non avrebbe quel compenso che deve avere in seguito alla perdita dei diritti che fa, e di eventualità, e di decime; quindi si crede dall'ufficio centrale che debba mantenersi il progetto, cioè che debba corrispondersi un capitale.

PRESIDENTE. Attendo che il preopinante abbia scritto il suo emendamento, per domandare se è appoggiato.

DE CARDENAS. Domando di fare una risposta al senatore Stara.

PRESIDENTE. Sarebbe entrare nella discussione prima del tempo ..

DE CARDENAS. Domando la parola sul regolamento.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE CARDENAS. Il regolamento dice che non si discute una proposizione se non è appoggiata; lo concedo, ma qui io feci una proposizione, si permise di confutarla, si deve permettere di sostenerla; la giustizia vuole così.

PRESIDENTE. L'ufficio centrale propriamente non ha ottenuto il permesso di aprire la discussione, perchè non mi chiese la parola a tal uopo. Il medesimo ha creduto di poter fin d'ora indicare qual fosse il suo modo di vedere sull'appoggio o no che esso potea dare all'emendamento; del resto trattandosi di materia, nella disamina della quale conviene piuttosto largheggiare che mostrarsi severo, io non ho nessuna difficoltà che ella, non per discutere, ma per continuare lo sviluppo che finora fu ristretto a brevi termini, possa avere la parola.

DE CARDENAS. Si è parlato dal preopinante della tenuità del compenso dato all'ordine, il quale sarebbe troppo piccolo pel danno nel perdere le eventualità delle commende; mi pare che la proposizione di dare gl'interessi di quel capitale che l'articolo di legge stabilisce, non è niente più tenue del capitale medesimo.

PRESIDENTE. L'emendamento De Cardenas è così concepito:

« Una rendita perpetua redimibile eguale agli interessi del 5 per cento del decimo del valore. »

Domando se è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Se non vi ha chi chiegga la parola, pongo ai voti la prima parte dell'articolo, quella cioè in cui si stabilisce il pagamento di un capitale corrispondente al 10 per cento.

Chi approva il primo paragrafo, voglia sorgere.

(È approvato.)

Viene in seguito il § 2° che fa un'esclusione favorevole ai primi fondatori delle stesse commende.

Chi approva, voglia levarsi.

(È approvato.)

Porrà ai voti il § 3°, che stabilisce che il capitale dovuto sarà prelevato sui beni della commenda.

(È approvato.)

Metto ai voti l'articolo 4° per intero.

(È approvato.)

« Art. 5° Quando la commenda in tutto od in parte sia costituita in rendita del debito pubblico, sarà immediatamente trasferita all'ordine la decima parte dei titoli di rendita, o la vigesima secondo la distinzione indicata nell'articolo 4° tra il fondatore e gli altri possessori. »

Chi ha in animo di approvare l'articolo 5°, voglia levarsi.
(È approvato.)

« Art. 6° Competerà all'ordine sopra i beni stabili delle commende per la riscossione del capitale riservato a suo favore nell'articolo 4° il privilegio attribuito all'alienante dall'articolo 2158, n° 2, del Codice civile. »

Chi approva l'articolo 6°, sorga.

(Il Senato adotta.)

« Art. 7° S'intenderanno cessate tutte le cause di sospensione delle commende le quali sono perciò risolte in chi, tolte tali cause, ne dovrebbe essere investito.

« Se al tempo della pubblicazione della presente legge in nessuna delle linee contemplate nell'atto di erezione di una commenda, si troverà vivente alcuno dei chiamati, i beni che ne costituiscono la dote rimarranno liberi e disponibili in quella persona, la cui discendenza sarebbe la prima chiamata. »

A quest'articolo la Commissione ha proposto un emendamento sostanzialissimo. La medesima, per le ragioni note al Senato, ha sostituito a quest'articolo il seguente:

« Riguardo alle commende i cui effetti si troveranno in sospeso all'epoca della promulgazione della presente legge, questa sarà soltanto applicabile quando cesserà la sospensione, salvo che abbia luogo la devoluzione a favore dell'ordine. »

SECCHIARDI, ministro di grazia e giustizia. In quest'articolo vi ha una differenza tra il sistema proposto dal Ministero e quello accolto dall'ufficio centrale.

Varie sono le cause per cui una commenda potrà trovarsi in sospeso all'epoca in cui sarà promulgata questa legge; o perchè esista la persona chiamata, ma non abbia ancora tutte le qualità, tutte le condizioni richieste all'ottenimento della investitura; o perchè in nessuna delle linee chiamate esista una persona che abbia diritto alla commenda senza che ne sia disperata la sopravvenienza.

Il Ministero, preoccupato dal pensiero di favorire lo scioglimento dei beni, e di dare pronto, immediato effetto alla legge, fedele al principio che la informa, e volendo, per altra parte, accostarsi quanto più fosse possibile alla volontà del fondatore, aveva così deliberato e proposto.

Quando vi ha la persona chiamata, la quale però non può ottenere la commenda, perchè vi osta provvisoriamente il difetto di qualche condizione, il Ministero si attenne a proporre che quella condizione si avesse come non apposta, e che la commenda fosse assegnata fin d'ora alla persona chiamata.

Per tal guisa la volontà dell'erettore sarebbe sostanzialmente osservata, perchè avrebbe ottenuto la commenda precisamente la persona che vi era chiamata, e l'effetto della legge sarebbe stato pronto ed immediato, perchè si sarebbe tolta di mezzo la causa della sospensione.

Veniamo all'altro genere di sospensione, quando, cioè, al momento della promulgazione della legge non esistesse verun individuo nella linea contemplata.

In questo caso sarebbe stato impossibile il seguire letteralmente la volontà del fondatore, mancando il soggetto. Ma ciò che non si poteva dare direttamente al chiamato, il Ministero lo assegnava alla persona la cui discendenza fosse la prima contemplata; per modo che il beneficio, il quale non poteva ottenere direttamente, potesse almeno indirettamente conseguirlo.

L'ufficio centrale, o signori, coll'articolo da lui proposto lascia la cosa sotto l'impero del diritto comune; perchè o la persona chiamata verrà ad avere le condizioni richieste se-

condo la prima ipotesi di sospensione, o nascerà, nella secondo ipotesi, la persona chiamata, ed allora lo svincolamento avrà luogo a suo profitto; ovvero non si verificherà né l'una né l'altra di queste due ipotesi, ed allora la commenda diverrà proprietà dell'Ordine, col di cui patrimonio verrà a consolidarsi.

Eccovi la differenza tra i due sistemi.

Ma io non abuserò più lungamente dell'attenzione del Senato in ordine ad una questione che, pel piccolissimo numero delle commende che attualmente vennero notate come in sospenso, mancherebbe quasi di oggetto.

Sono tre o quattro le commende di cui si può considerare come sospesa la devoluzione; ed anzi per alcuna di queste si potrebbe dubitare se vi sia o no vera e legale sospensione.

Perciò io mi accosto al progetto dell'ufficio centrale, e il fo tanto più volentieri, in quanto una disposizione di legge relativa a pochi e determinati casi già conosciuti, avrebbe piuttosto l'aspetto di una decisione giudiziaria che non di una disposizione legislativa.

Conchiuderò coll'accettare l'emendamento proposto dall'ufficio centrale.

DE FORNARI. Io aderisco pienamente al dispositivo proposto nell'articolo 7° in discussione. Solo proporrei l'aggiunta di un cenno, referentesi al caso di conflitto fra due linee chiamate onde far luogo all'applicazione dello svincolo in caso di concordia fra le parti, non che di pronuncia di giudice.

Non intendo proporre emendamenti, ma sottopongo l'osservazione all'ufficio centrale ed al Ministero, pel caso che sia ravvisata opportuna una esplicita riserva al seguito dell'articolo quale è formulato.

PRESIDENTE. Non è un emendamento che propone, fa un'osservazione; se sarà aggradita dall'ufficio centrale, esso ne terrà conto, altrimenti l'abbandonerà.

SCLOPIS, relatore. L'ufficio centrale osserva che altro è il caso di pendenza di liti, altro è il caso di sospensione. Quando vi è il conflitto a cui alludeva il senatore De Fornari non vi è una sospensione, si tratta di decidere a chi spetti quella commenda, e allora vi è una sospensione di fatto, non una sospensione di diritto, come quella di cui si ragiona nel progetto; per conseguenza nel caso in cui vi sia esistenza di lite, si aspetta il fine della lite, il quale occorrerà, o per sentenza, o per concordia delle parti, o stabilirà chi sia il provvisto della commenda; il provvisto della commenda allora sarà colpito dalla legge. Per conseguenza l'ufficio centrale non sarebbe nel caso di adottare l'aggiunta proposta dal signor senatore De Fornari.

DE FORNARI. L'osservazione da me proposta mi è suggerita dalla conoscenza che ho di un caso esistente di simile conflitto sospensivo, al quale altri forse n'esistono simili; e tal conoscenza mi è tanto più propria, e perciò mi fo carico di contemplare siffatta emergenza. Poichè, come membro del Consiglio dell'ordine, e quando ne sussisteva la giurisdizione, facendo le parti d'uditor generale, abbi a interloquire in una trattativa fra le linee contendenti, la quale non ebbe allora seguito, ma potrebbe essere ripresa, e pare dovrebbe avere effetto, ben inteso mediante sanzione del sovrano generale gran mastro.

SCCARDI, ministro di grazia e giustizia. Spero di potere con una semplice osservazione convincere l'onorevole senatore De Fornari.

Supponiamo che al momento in cui sarà promulgata la legge vi sia lite intorno alla devoluzione di una commenda. L'esistenza di una lite non è causa legale di sospensione, per-

chè le liti non sono che un impedimento di fatto all'esercizio dei diritti, e le sentenze li dichiarano, non li attribuiscono. Quindi la commenda litigiosa sarà colpita da immediato scioglimento. A profitto di chi? Di colui certamente che vincerà la lite.

Ma il signor senatore soggiunge: può intervenire una transazione; ebbene, il beneficio dello scioglimento profitterà ai litiganti secondo i patti della transazione.

STARA. Aggiungerò ancora un'altra osservazione semplicissima, ed è che sarebbe una manifesta confusione dei due poteri, giudiziario e legislativo, qualora noi, con una speciale disposizione di legge, volessimo regolare un caso che fu già regolato per la morte dell'ultimo possessore della commenda dalla legge che era in vigore al momento della morte del possessore.

Fin dal momento che passò da questa vita l'ultimo possessore della commenda, e che sopraggiunsero pretendenti, la commenda fu devoluta a colui fra i vari pretendenti, il cui diritto verrebbe riconosciuto poizore dai magistrati.

Se noi, con qualunque disposizione legislativa andiamo a toccare, a percuotere altrimenti quel diritto, noi regoleremo un caso che fu già regolato dalla legge precedente, noi daremmo alla legge nostra un effetto retroattivo; noi assumeremmo la parte del potere giudiziario, mentre stiamo esercitando il potere legislativo.

Dal momento che vaca la commenda, ed insorsero due pretendenti, questi hanno il loro diritto stabilito dalla legge vigente; ciascuno fa valere le sue ragioni, il magistrato che è chiamato a dirimere queste ragioni deciderà se alla commenda sia chiamato l'uno piuttosto che l'altro; ma noi non possiamo fare disposizioni legislative, attribuire la commenda all'uno piuttosto che all'altro, perchè, torno a ripetere, l'attribuzione fu già fatta dall'istante della morte dell'ultimo possessore dalle leggi che erano in vigore in quel momento.

DE FORNARI. Ho parlato due volte; domando al Senato la permissione di soggiungere ancora poche parole.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se voglia accordare per la terza volta la parola al senatore De Fornari.

(Il Senato acconsente.)

Ha la parola.

DE FORNARI. È così lungi che la mia proposta farebbe dal potere legislativo pregiudicare sulle decisioni competenti al potere giudiziario che invece farebbe riferimento e riserva a tali risoluzioni, alle possibili contingenze risolutive del conflitto sospensivo: coll'esplicita riserva poi alla devoluzione potrebbe d'altronde credersi che in aspettazione e in favor di essa, l'applicazione della legge non potesse aver luogo mediante concordia fra le parti contendenti.

Ma, ripeto, è sottoposto all'ufficio centrale e al Ministero un dubbio che mi insorgeva sulla opportunità di una esplicita riserva; e poichè si ravvisa superflua, non intendo punto insistervi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 7.

(È adottato.)

« Art. 8° Nulla è innovato, nè quanto al decreto emanato il cinque agosto mille ottocento quarantotto nell'isola di Sardegna, nè riguardo alle così dette fedecommeserie, dispense, colonne de' luoghi di San Giorgio ed altri simili lasciti e fondazioni conosciute specialmente in Liguria, e che fossero tuttora sussistenti, od alle disposizioni delle leggi della repubblica ligure 22 e 26 marzo, 8 e 16 maggio 1799. »

(È approvato.)

Si passò allo squittinio segreto per mezzo dell'appello nominale.

Risultamento della votazione :

Votanti 53

Voti favorevoli 34

Voti contrari 19

(Il Senato adotta.)

PRESIDENTE. Debbo far conoscere al Senato che la sola legge pronta per la discussione si è quella delle banalità, il rapporto della quale sarà in questo stesso giorno distribuito ai signori senatori.

Io propongo adunque che nella tornata di giovedì si prenda

per l'ordine del giorno la discussione della legge sulle banalità.

Intanto siccome non furono ancora nominati i commissari della legge per l'erezione di un monumento al magnanimo Carlo Alberto, propongo ancora, stante la larghezza di tempo che ci rimane, voglia ora il Senato congregarsi negli uffizi per la nomina dei commissari per questa seconda legge.

La seduta di giovedì sarà ad un'ora e mezzo.

La seduta è levata alle ore 3 1/4.